



L'accettazione delle ns. offerte e l'invio dei campioni al ns. laboratorio implicano l'adesione alle presenti Condizioni Generali di fornitura del Laboratorio Di Landro. Eventuali condizioni particolari dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta prima dell'accettazione dei campioni.

Il Sistema Qualità prevede un costante aggiornamento dell'organizzazione con lo scopo di migliorare continuamente il servizio offerto alla clientela.

Abbate cura di indicare ogni informazione utile alla Vs. richiesta di prova.

1. Definizioni

Agli effetti del contratto si intende per:

"Laboratorio Di Landro": il LABORATORIO CHIMICO DI LANDRO S.A.S., ente con sede legale in viale Europa, 26/B - 26013 -CREMA (CR), che effettua prove di laboratorio nel settore delle analisi chimiche e prove sui materiali.

"Cliente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, individuato nella parte anagrafica del contratto, che richiede al Laboratorio Di Landro l'effettuazione di prove e/o la prestazione di altri servizi tra cui il campionamento;

"Campione": un materiale da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un'Autorità.

2. Applicazione delle Condizioni Generali.

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra il Laboratorio Di Landro e il Cliente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.

I singoli contratti possono essere conclusi secondo apposite convenzioni scritte mediante accettazioni di offerte o mediante l'apposizione della firma sul modulo di conferma di incarico al momento della consegna del campione in laboratorio; in ogni caso l'invio dei campioni susseguente ad offerta si intende come accettazione della stessa e delle condizioni generali di fornitura del servizio.

L'accettazione da parte del Laboratorio Di Landro di campioni da analizzare che pervengono direttamente dal Cliente o le registrazioni di accettazione sottoscritte dal committente rappresentano l'ordine di esecuzione delle analisi in forma contrattuale.

Con la conclusione del contratto si intendono accettate le presenti Condizioni Generali di fornitura salvo esplicita deroga o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi.

Le Condizioni Generali di Fornitura sono pubblicate in Internet all'interno del sito di presentazione aziendale (www.dilandrolab.it) ed inoltre disponibili in forma cartacea presso la sede del laboratorio.

3. Oggetto del contratto.

Il rapporto che si stabilisce tra il Laboratorio Di Landro ed il Cliente si intende come contratto di appalto avente come oggetto la prestazione di servizi di prova nell'ambito di una attività complessa comprensiva di:

- effettuazione di analisi chimiche, prove di corrosione e prove sui materiali;
- attività di assistenza tecnica per le stesse

4. Svolgimento dell'attività.

I servizi concernenti l'attività complessa di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore del Laboratorio Di Landro, sotto la responsabilità della Direzione.

5. Consegna dei campioni

Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio Di Landro a cura del Cliente o di un suo incaricato.

Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Cliente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale del Laboratorio Di Landro, o da esso incaricato, può costituire prestazione accessoria, oggetto di separato



addebito al prezzo previsto dal Listino che si intende espresso franco laboratorio.

Nel caso di ritiro come sopra, il Laboratorio Di Landro garantisce che il trasporto avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche che il materiale presentava all'atto della sua presa in consegna.

Il Cliente ha l'obbligo di informare sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando gli eventuali pericoli e le relative misure di prevenzione e sicurezza; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare efficacemente le corrette modalità per la manipolazione dei campioni e per il loro smaltimento (eliminazione, riduzione, protezione).

6. Data inizio analisi

In linea generale, salvo altre indicazioni fornite al Committente in fase di accettazione, per data di inizio analisi si intende entro i 7 giorni lavorativi dall'accettazione del campione, fatto salvo l'impegno del Laboratorio Di Landro a garantire idonei trattamenti di conservazione del campione.

Per "accettazione" si intende la presa in carico fisica del campione da sottoporre ad analisi da parte del Laboratorio Di Landro.

7. Conservazione del campione e del controcampione (o campione di riserva) – Campione residuo.

Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio Di Landro ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni previste in funzione delle prove richieste. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, il Laboratorio Di Landro acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l'analisi.

La conservazione di controcampioni o campioni di riserva, anche legali, da parte del Laboratorio Di Landro, nonché la durata della stessa, deve essere preventivamente convenuta per iscritto. Il Laboratorio Di Landro si impegna, in questo caso, a conservare il campione secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento nelle condizioni necessarie, per il periodo concordato.

Se non altrimenti concordato il periodo normale di mantenimento dei Campioni residui dopo le prove è di 30 giorni fatto salvo il caso dei campioni "deperibili" che necessariamente vanno eliminati al termine delle prove.

Decorso il termine indicato, il Laboratorio Di Landro ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento.

Quanto residua da campioni sottoposti ad analisi (campione residuo) viene conservato sino al termine dell'analisi e conseguente emissione del Rapporto di Prova, in relazione alla matrice e alla natura delle prove richieste.

8. Rapporti di prova.

Il Laboratorio Di Landro è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in lingua italiana o inglese. L'originale in formato elettronico firmato digitalmente viene consegnato al Cliente tramite posta elettronica mentre una copia elettronica conforme all'originale è archiviata dal Responsabile della Qualità. I Rapporti di Prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull'accreditamento dei laboratori.

L'emissione di Rapporti di Prova secondo formati diversi, corrispondenti a specifiche esigenze del Cliente, deve essere richiesta per iscritto in fase di incarico; qualora tale personalizzazione sia consentita dalle norme generali sull'accreditamento dei laboratori di prova e sia tecnicamente possibile, costituisce prestazione accessoria, il cui corrispettivo deve essere preventivamente concordato con il Cliente.

I Rapporti di Prova vengono emessi, di norma, su modulistica codificata dal sistema gestionale del laboratorio.

Il Laboratorio Di Landro non si assume la responsabilità per la perdita, l'alterazione o la diffusione non intenzionale dei dati e/o informazioni dipendenti dal cattivo funzionamento del sistema telematico di trasmissione o da eventi al di fuori del proprio controllo diretto.

E' vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta dell'emittente.

Il Laboratorio Di Landro provvede all'archiviazione in forma cartacea e/o elettronica della propria copia dei Rapporti di Prova per un periodo non inferiore a 48 mesi secondo modalità previste dalla vigente normativa. Ove non diversamente ed espressamente concordato con il Cliente il Laboratorio Di Landro conserva i dati grezzi relativi alle analisi e alle prove/tarature effettuate per un periodo non inferiore a 48 mesi.

**9. Identificazione dei metodi di prova.**

Su richiesta del Cliente il Laboratorio Di Landro fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure di effettuazione delle prove. Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria e costituisce oggetto di separato addebito.

Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell'accettazione del campione. In caso di mancanza di riferimenti a normative/metodi di prova sui documenti contrattuali emessi dal Cliente il Laboratorio Di Landro selezionerà il metodo/normativa di prova riportato nell'offerta/listino di riferimento o tra questi selezionerà quello considerato più indicato in relazione alla prova richiesta, tipologia e morfologia del campione, quantità disponibili, livelli di determinazione richiesti ecc.

Il Sistema Qualità del laboratorio prevede il sistematico aggiornamento dei metodi di prova al fine di ottimizzare il servizio.

10. Altre prestazioni connesse ai Rapporti di Prova.

Ogni altra richiesta del Cliente, in qualsivoglia modo connessa all'emissione del Rapporto di Prova (quali, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione dell'Assistenza Tecnico-Scientifica e può formare oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova.

Il laboratorio Di Landro si riserva il diritto di utilizzare strutture esterne competenti per l'esecuzione dei servizi offerti a meno che non vi sia esplicito divieto da parte del cliente in fase di ordine. Tale requisito non si applica a eventuali prove accreditate EN 17025 per le quali il Laboratorio Di Landro non utilizza in nessun caso strutture esterne. Il Laboratorio si assume la responsabilità per il lavoro subappaltato con l'esclusione del caso in cui è il cliente o l'autorità in ambito regolamentato che specifica quale ente subappaltato debba essere utilizzato.

Eventuali Rapporti di prova relativi a prove delegate ad altri laboratori vengono consegnati direttamente al cliente.

11. Modifiche ai Rapporti di Prova.

Modifiche ed integrazioni ai Rapporti di Prova: sono gestite, previa autorizzazione del Laboratorio Di Landro, sotto forma di "Supplemento al rapporto di Prova n.". Inoltre per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dal laboratorio.

12. Rispetto della Normativa antinfortunistica.

Il Laboratorio Di Landro nello svolgimento delle proprie attività e servizi, applica e ottempera alle prescrizioni ed obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del DL 81/2008 e succ. mod., anche nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria attività presso le sedi dei committenti o altre sedi altrimenti concordate, limitatamente ai rischi connessi all'uso di attrezzature, impianti, disposizioni di sicurezza e quant'altro sia a qualsiasi titolo nella disponibilità giuridica – proprietà, comodato, locazione, etc. – del personale del Laboratorio Di Landro.

13. Tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In ossequio al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Committente è informato che presso l'archivio del Laboratorio Di Landro verranno raccolti dati che lo riguardano, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell'attività inerente al presente accordo di fornitura. In relazione al trattamento di tali dati il Cliente potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del menzionato D. Lgs. n.196 del 30/06/2003.

Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei.

14. Obbligo di riservatezza e informazioni varie.

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto ed ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso.

Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell'altra parte.

Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d'ufficio ed



imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute.

15. Reclami/contestazioni.

Il Laboratorio Di Landro, ferma l'applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, considera impegnativi i reclami e contestazioni in forma scritta che il cliente faccia pervenire entro 8 giorni dalla data di ricevimento del documento correlato alla prestazione oggetto di contestazione.

Termini diversi di decadenza devono essere preventivamente concordati con atto scritto.

16. Termini di pagamento.

Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio Di Landro devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della ricevuta fiscale. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori ai sensi degli art.4 e 5 del D.L. n. 231 del 9 ottobre 2002.

Il pagamento deve eseguirsi con le modalità esplicitate in fattura. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, o altro strumento, la mancata ricezione dell'avviso di scadenza da parte del Cliente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento.

17. Foro competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto in essere fra le stesse sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Cremona.

18. Perché scegliere un laboratorio conforme alla UNI EN ISO/IEC 17025:2005.

Obiettivo perseguito dalla Direzione è il conseguimento/mantenimento dell'accreditamento conferito da ACCREDIA per il desiderio di voler tutelare l'interesse degli utenti finali dei prodotti sottoposti a prova, garantendo così la competenza tecnica e la serietà professionale degli esecutori delle prove di conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

I Committenti sono altresì informati che il richiamo all'accreditamento e/o l'uso del Marchio di Accredimento sui Rapporti di Prova non costituiscono neppure implicitamente accettazione di responsabilità da parte dell'Ente di Accredimento né per i risultati delle prove né per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare, incluso dichiarazioni di approvazione o di certificazione di prodotto.

La Direzione è fermamente convinta che l'esistenza di laboratori accreditati da organismi terzi indipendenti quali ACCREDIA apporta considerevoli benefici a tutto il mercato: agli stessi laboratori, ai produttori, agli utenti dei servizi di prova, ai consumatori ed agli organismi di controllo.

Il fatto che nelle ispezioni vengano adottati gli stessi criteri valutativi a livello internazionale, permette di far uso dei dati relativi a valutazioni condotte sullo stesso laboratorio da organizzazioni diverse.

Gli organismi di accreditamento mettono dunque a disposizione del mercato un servizio indipendente di valutazione, utilizzabile da tutti gli utenti delle attività di prova.

La crescente fiducia in questo tipo di servizio, ha fatto sì che anche le Pubbliche Amministrazioni e la grande committenza abbiano cominciato ad affidare a laboratori di prova accreditati i servizi di prova di cui necessitano.

La affidabilità dei risultati di prova è una esigenza sentita per tutte le attività di controllo su materiali e prodotti che interessano direttamente l'ambiente e la salute dei consumatori.

Non è un caso, infatti, che una parte sempre più consistente dei laboratori accreditati ed in corso di accreditamento sia rappresentata da laboratori che conducono analisi chimiche e microbiologiche su prodotti alimentari.

La Comunità europea ha ripreso e consolidato il significato dell'accreditamento nel settore dell'attività di prova e certificazione applicando un approccio globale in materia di valutazione della conformità, con l'obiettivo di garantire l'abbattimento delle barriere tecniche agevolando il commercio in Europa.

Questa impostazione ha dato origine ad una rete di organismi di accreditamento di laboratori di prova e taratura estesa a tutta l'Europa Occidentale operante con criteri comuni, strategia che ha quindi permesso di raggiungere accordi di mutuo riconoscimento fra organismi europei di accreditamento dei laboratori di prova. L'obiettivo di tali accordi è



quello di sancire, attraverso la determinazione dell'equivalenza degli organismi di accreditamento, l'equivalenza dei rispettivi laboratori accreditati, con conseguente accettazione reciproca dei rapporti di prova nei relativi paesi. Accordi di questo tipo facilitano l'esportazione di beni e servizi favorendo l'accettazione, da parte di organismi di certificazione ed autorità statali competenti, dei rapporti di prova emessi da laboratori accreditati dei paesi firmatari, evitando la necessità di ripetere lo stesso tipo di prove su materiali e prodotti in entrata ed in uscita dai mercati nazionali.

ACCREDIA è un'associazione privata senza scopo di lucro legalmente riconosciuta, che accredita un laboratorio ai fini dell'esecuzione di specifiche prove, solo dopo aver accertato:

- l'esistenza dei requisiti tecnici ed organizzativi necessari per garantire il riferimento metrologico;
- l'affidabilità e la riproducibilità delle procedure impiegate;
- l'adeguatezza della strumentazione impiegata;
- la competenza del personale;
- l'imparzialità del giudizio tecnico.

Successivamente ACCREDIA segue costantemente l'attività dei laboratori accreditati attraverso periodiche ispezioni, al fine di verificare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito l'accreditamento.